

## Un quesito sulle “perdite” di liquami da autospurgo in viaggio

**Domanda:** Molto spesso, in campagna o anche su strade asfaltate isolate, si notano autospurgo che – dopo aver prelevato liquami da pozzi neri di case private o da vasche aziendali – mentre sono in viaggio “perdono” sistematicamente i liquami dalla cisterna e lasciano una scia inequivocabile sul manto stradale. Questo fenomeno si protrae per lunghi percorsi e spesso sistematicamente, evidentemente per svuotare gran parte del contenuto dell'autobotte. Si tratta di uno scarico illegale o di altro illecito?

**Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci):** Questo caso è piuttosto frequente. Si tratta di una “antica strategia” seguita da alcuni autospurgo (per lo più abusivi, che operano in campagna, chiamati in gergo “bottini”, ma a volte anche da mezzi autorizzati) che raggiungono in tal modo un obiettivo chiaro: svuotare in tutto o in parte il contenuto della cisterna montata sul proprio mezzo per evitare di portare i liquami asportati (in genere domestici ma a volte anche industriali) verso l'impianto autorizzato per lo smaltimento.



*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Per i “bottini” abusivi ciò appare essenziale in quanto – di fatto - non potranno mai raggiungere tale impianto per mancanza di iscrizione all’Albo e del formulario (ed è questa una frequente alternativa alla prassi di riversare i liquami nei pozzi isolati o in acque pubbliche o nei tombini fognari di notte); per altri (per fortuna pochi ed isolati) è un utile sistema per risparmiare sui costi di smaltimento a valle.

Di che tipo di illecito si tratta? Va richiamata in questo caso in via preliminare l’importante (e spesso malintesa) costruzione giuridica del confine tra scarico e rifiuto liquido. E va precisato – di conseguenza – che nel campo della sinergia tra parte terza e parte quarta del T.U ambientale “roba che viaggia non scarica”... Dunque, un autopurgo non trasporta mai “acque reflue di scarico (parte terza D.lgs n. 152/06) ma sempre e comunque “rifiuti liquidi di acque reflue” o “rifiuti liquidi” ordinari (ambedue nella parte quarta del decreto citato).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dal volume **“Scarichi & Scarichi” edizione 2014** di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (Diritto all’ambiente-Edizioni: <http://www.dirittoambienteditizioni.net/>): “ (...) La parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 rappresenta la legge-quadro in materia di inquinamento e disciplina tutti i rifiuti solidi e liquidi, mentre sono estranei dal suo campo di applicazione le acque di scarico (cfr. articolo 185, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 152/2006). Poiché lo scarico delle acque reflue è disciplinato ora dalla parte terza dello stesso D.Lgs 152/06 (mentre prima era disciplinato dal decreto legislativo n. 152/99 e prima ancora dalla “Legge Merli”), le disposizioni sui rifiuti dettate dal c.d. T.U. ambientale troveranno applicazione solo per la parte che il sistema della parte terza del D.Lgs. 152/06 in materia di scarichi e tutela delle acque non regola. Quindi: la parte quarta del D. Lgs. 152/06 disciplina i rifiuti allo stato liquido, mentre la parte terza dello stesso decreto disciplina le acque di scarico.

Il criterio interpretativo fondamentale per l’applicazione della normativa sui rifiuti risiede nel fatto che la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 disciplina tutte le singole operazioni di gestione (ad esempio: conferimento, raccolta, trasporto, stoccaggio, etc.) dei rifiuti prodotti da terzi, siano essi solidi o liquidi, fangosi o sotto forma di liquami. Restano escluse quelle fasi, concernenti rifiuti liquidi (o assimilabili), relative allo scarico e riconducibili alla disciplina stabilita dalla norma specifica sugli scarichi. Ne consegue che la disciplina degli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi in conto terzi e relative ulteriori operazioni, che presuppongono il trasporto non canalizzato delle acque di processo, ricade sotto la normativa della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, mentre le operazioni connesse allo scarico delle acque, cioè all’immissione diretta ed al trattamento preventivo delle stesse - poste in essere dallo stesso titolare dello scarico - sottostanno alla disciplina sulle acque.

Dunque lo “scarico” previsto dalla parte del D.Lgs. n. 152/06 sulle acque appare come una deroga al concetto generale di rifiuto liquido.

La costruzione di geografia politica e giuridica del settore presenta il rifiuto liquido della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 come categoria generale di base; le acque di scarico, provenienti solo dallo “scarico”, costituiscono una specie di sottocategoria di deroga che esula dal campo regolamentativo delle disposizioni sui rifiuti.

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Dunque, un autospurgo è sempre un trasportatore conto terzi di rifiuti liquidi e deve essere iscritto all'Albo ed il viaggio deve essere assistito dal formulario. La destinazione è – di conseguenza – un impianto che tratta rifiuti liquidi o un depuratore comunale che riceve tali liquami in deroga espressa o deroga automatica.

Siamo, pertanto, nella piena disciplina dettata dalla parte quarta del T.U. ambientale e non certo nell'alveo della parte terza. Gli “scarichi indiretti” sono concetto arcaico relegato nelle antiche norme pre-direttive europee. Questi trasporti riguardano solo rifiuti liquidi di acque reflue.

---

Tale deroga, per trasformare giuridicamente un rifiuto liquido in un'acqua reflua di scarico, ha come presupposti ineludibili due concetti: la fonte fissa e stabile di origine del liquame (azienda o casa o altro manufatto radicato al suolo) e il riversamento diretto tra tale fonte ed il corpo ricettore autorizzato (oltre poi - naturalmente - ad altre caratteristiche tecniche conseguenti ed aggiuntive).

Ove un riversamento di liquami non sia diretto (e cioè, venga spezzata la linea di continuità tra ciclo produttivo e corpo ricettore) e venga di conseguenza realizzato un riversamento in vasca o comunque con trasporto altrove dei liquami in via mediata ed indiretta, tale interruzione funzionale del nesso di collegamento diretto ciclo produttivo/corpo ricettore impedisce automaticamente al liquame di diventare “acqua di scarico” e lo trattiene nella disciplina dei rifiuti (liquidi). Non avremo dunque uno “scarico”, non scatterà la deroga sopra espressa e la disciplina resta automaticamente nel contesto generale della parte sui rifiuti del D.Lgs. n. 152/06.

Ciò che rileva ai fini dell'individuazione della disciplina da applicare non è dunque lo stato fisico della sostanza (liquidità), bensì l'immissione diretta o meno in un corpo ricettore e, in questo secondo caso, se trattasi di “rifiuto liquido” o di “acqua reflua”. La linea di demarcazione tra l'una e l'altra disciplina è che le disposizioni sui rifiuti disciplinano tutte le fasi di gestione del “rifiuto liquido” dalla sua produzione fino allo smaltimento presso un impianto di trattamento di “acque reflue” nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 110, comma 2, D.Lgs. n. 152/06, in difetto di canalizzazione o convogliamento. La parte terza del D.Lgs. n. 152/06 disciplina le operazioni connesse allo scarico di acque reflue canalizzate o convogliate (immissione diretta) ed alla loro depurazione preventiva, poste in essere dallo stesso titolare dello scarico con un depuratore (impianto a sua volta disciplinato sempre dalla parte terza); la parte quarta dello stesso decreto disciplina - invece - il trattamento dei liquami giunti in un impianto - appunto - di trattamento come “rifiuti liquidi” poiché ivi condotte mediante veicolo o comunque trasporto di altro genere. (...).”

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*



Foto archivio "Diritto all'ambiente"

Consegue che un autospurgo che riversa il proprio carico, in tutto o in parte, fuori degli impianti autorizzati deve rispondere del reato di smaltimento illegale di rifiuti liquidi, e non certo dell'illecito di scarico illegale. E questo se riversa il liquame in un pozzo, sul terreno, in acqua, in un tombino in qualsiasi altro modo irregolare.

E' naturale – dunque – che aprire in modo fraudolento anche se minimale la valvola di fuoriuscita del liquame per riversarlo progressivamente sulla strada durante il percorso, e così ridurre il contenuto o addirittura svuotare completamente la cisterna, equivale ad uno smaltimento illegale in itinere a tutti gli effetti.

In tutti questi casi a nostro avviso è doveroso procedere al sequestro (soprattutto preventivo) del mezzo per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato.

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Sarà inoltre utilissimo un controllo immediato nella sede dell'azienda di autospurgo (o presso la casa del soggetto abusivo) per verificare tutti i documenti e tracce di informazione necessari per ricostruire in modo retroattivo le attività pregresse e documentare una eventuale serialità ripetitiva nel tempo di tale prassi illegale, anche per risalire ai soggetti conferenti i quali (privati o ditte) che saranno chiamati in concorso nel reato sulla scorta in primo luogo della assenza o falsificazione dei formulari (che denota il dolo) ed eventuali altri elementi di riscontro (tra i quali le violazioni fiscali e tributarie connesse anche alla palese ridotta entità dei prezzi connaturali a tali tipi di smaltimenti illeciti).

*Pubblicato il 25 gennaio 2015*

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*